



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE TICINESE FAMIGLIE AFFIDATARIE

- Art. 1 - Denominazione** Con la denominazione Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) si è costituita a Locarno un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2 - Scopi** L'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) è aconfessionale apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha gli scopi di promuovere l'affidamento familiare e di assicurare una migliore difesa degli interessi del bambino affidato, ottenere che alcuni diritti indispensabili siano concessi alle famiglie affidatarie, organizzare un servizio di scambio d'aiuto fra famiglie affidatarie, sostenere i nuovi genitori affidatari nel loro compito, informare il pubblico in merito alla sua attività.
- Art. 3 - Sede** L'Associazione ha la sua sede presso il proprio segretariato.
- Art. 4 - Membri** Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro che si interessano ai problemi dell'affidamento di bambini presso famiglie e pagano la quota sociale annuale. La qualità di membro si perde per mancato pagamento della tassa, per dimissione scritta al comitato e per esclusione.
- Art. 5 - Ammissione** Per diventare membri dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al comitato. Il comitato può rifiutare l'ammissione senza dover precisare i motivi.
- Art. 6 - Responsabilità** I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

- Art. 7 - Dimissioni** Tutti i membri hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno sociale. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato, con almeno un mese di anticipo.
- Art. 8 - Esclusione** L'esclusione dei membri è decisa dal comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.
- Art. 9 - Fondi** L'associazione è finanziata:  
a) dalle quote sociali annue dei membri stabilite dall'Assemblea;  
b) dal ricavo di manifestazioni, vendite e attività comuni;  
c) dai sussidi comunali, cantonali e federali;  
d) da doni, contributi e legati.
- Art. 10 - Destinazione** I fondi servono a coprire le spese assunte dall'Associazione nello spirito del presente Statuto.
- Art. 11 - Organi** Gli organi dell'associazione sono:  
a) l'assemblea  
b) il comitato  
c) i revisori dei conti
- Art. 12 – Assemblea** **a) ordinaria:** L'Associazione si riunisce in assemblea una volta all'anno.  
**b) straordinaria:** L'Associazione si riunisce in assemblea straordinaria tutte le volte che il comitato ne giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dell'Associazione o quando 1/5 dei membri lo richiede.
- Art. 13 - Competenze** **L'assemblea** è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue competenze sono:  
a) deliberare sul rapporto annuale del comitato verificandone la gestione;  
b) approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;  
c) approvare il preventivo;  
d) stabilire le quote sociali annue;  
e) nominare i membri del comitato ed il presidente;  
f) nominare i revisori dei conti;  
g) decidere sui ricorsi dei soci espulsi;  
h) adottare e modificare gli statuti;  
i) sciogliere l'Associazione.
- L'Assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo. La modifica dell'ordine del giorno può essere chiesta seduta stante, se motivata. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione del presente statuto.
- Art. 14 – Composizione e delibere:** **L'assemblea** è composta da tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota sociale. Ogni membro presente all'assemblea generale ha diritto ad un voto.  
**L'assemblea** può deliberare, qualunque sia il numero dei membri presenti.

- Art. 15 - Comitato** Il comitato si compone di 3, 5 o 7 membri. Il comitato ed il suo presidente sono eletti per un periodo di 3 anni. Si riunisce regolarmente, secondo necessità, convocato dal presidente o dietro richiesta di uno dei membri.
- Art. 16 - Competenze** **Il comitato** ha le seguenti competenze:  
a) amministra l'Associazione;  
b) prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione (art. 2);  
c) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;  
d) esegue le decisioni prese dall'assemblea;  
e) nomina il vicepresidente;  
f) assume il personale;  
g) decide sulle domande di ammissione dei nuovi membri e prende atto delle dimissioni;  
h) decide in merito all'eventuale esclusione dei membri.
- Art. 17 – Revisori dei conti** I revisori dei conti, in numero di due, eletti dall'assemblea per tre anni e rieleggibili, devono essere scelti al di fuori del comitato. Essi presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.
- Art. 18 - Rappresentanza** L'Associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma individuale del presidente o del vicepresidente.
- Art. 19 – Modifica statutaria** In caso di modifiche statutarie l'assemblea generale deve essere convocata con un preavviso di 30 giorni. Le modifiche devono essere decise a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche statutarie devono essere allegate alla convocazione. Nella convocazione dell'assemblea deve essere espressamente citato il contenuto del cpv. 1 del presente articolo.
- Art. 20 - Scioglimento** Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da una Assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con un preavviso di 30 giorni. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.
- Art. 21 – Destinazione dei fondi** In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi disponibili andranno a favore della PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz ai sensi dell'art. 27 degli Statuti di quest'ultima.\*
- Art. 22** Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e ss. CCS.

Approvato il 4 giugno 1981

\*Modifica statutaria del 1° giugno 1983, 18 maggio 1995, (rettifica in seguito alle modifiche statutarie della SPA, 16 maggio 2001 e rettifica della ragione sociale della stessa approvata il 12 gennaio 2018).